

**SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO AD INTEGRAZIONE  
DELL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLA  
FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI AI FINI DEL  
CONSUMO OSPEDALIERO, DISTRIBUZIONE DIRETTA E IN  
NOME E PER CONTO E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE  
DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI  
ALL'ART. 3 COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007 (gara 95/2021)  
APPALTO SPECIFICO (gara n. XX/XXXX)**

**TRA**

~~*La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A.*, con sede legale  
in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v.,  
iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al  
n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona  
del ....., (nel seguito per brevità anche "**S.C.R. – Piemonte S.p.A.**")~~

**E**

~~....., con sede legale in ....., Via ..... n. ...., capitale sociale Euro .....= i.v.,  
iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ..... al n.  
..., REA .... di ....., P. IVA ....., in persona del ....., (nel seguito  
per brevità anche "**Fornitore**")~~

**OPPURE**

~~[in caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese], nella sua qualità di  
impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre  
alla stessa, la mandante \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro~~

\_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, e la  
mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta  
al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, giusta mandato  
collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_, dott. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_ in persona del....., nato a....il.... domiciliato ai fini  
del presente atto presso la sede della società mandataria (nel seguito per  
brevità anche “*fornitore*”]

### **PREMESSO CHE**

a) S.C.R. Piemonte S.p.A., con determinazione del Direttore Appalti *ad interim* n. 199 del 10 dicembre 2021, nell’ambito del Sistema Dinamico di  
Acquisizione per la fornitura di farmaci ed emoderivati ai fini del consumo  
ospedaliero, distribuzione diretta e in nome e per conto e relativi servizi  
connessi per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 3  
comma 1 lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. (gara 95-  
2021), ha indetto il XX appalto specifico per un valore complessivo  
dell’appalto (comprese opzioni) pari ad Euro xxxxxxxx IVA esclusa,  
oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00 (zero),  
importo xxxxx a base d’asta pari ad Euro xxxxxxxx;

b) la procedura di gara è stata finalizzata all’individuazione di un operatore  
economico che, sulla base delle risultanze della medesima, sia idoneo ad  
erogare la fornitura di cui all’Allegato XXX e con il quale viene  
sottoscritto il presente atto aggiuntivo all’Accordo Quadro.

c) con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha

aggiudicato il/i lotto/i di cui all'Allegato XX, dell'Accordo Quadro per un

importo massimo spendibile pari a quanto indicato nel suddetto Allegato;

Si precisa che l'Allegato XXXX potrà subire variazioni a seguito

dell'esperimento di successivi appalti specifici nonché in corso di fornitura

qualora intervengano particolari fattispecie quali, a mero titolo

esemplificativo e non esaustivo, cessioni di ramo d'azienda, fusioni,

modifiche di titolarità di AIC.

d) I prezzi unitari indicati all'Allegato XXXX rappresentano il listino di

riferimento per il Fornitore per l'intera durata del presente contratto, salvo

intervenute variazioni di prezzo deliberate dall'AIFA. In tal caso il prezzo

verrà rideterminato applicando la percentuale di sconto calcolata sul prezzo

di aggiudicazione. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 0.

e) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula

del presente atto che, anche se non materialmente allegata al presente atto,

ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva

per un importo di Euro \_\_\_\_\_, prestata mediante *fideiussione*

*bancaria/polizza assicurativa* n. \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ a garanzia

dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro stesso

e dei successivi ordinativi di fornitura;

f) il Fornitore ha attivato il servizio di supporto e assistenza secondo quanto

disposto al paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato i

recapiti telefonici/fax/email dedicati;

***Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate***

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - DURATA**

1. L'appalto specifico ha durata di **xx (xxxxxx)** mesi a decorrere dalla data di attivazione dello stesso.

2. Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui sopra non sia esaurito l'importo massimo stabilito per ciascun lotto, la fornitura potrà essere prorogata per i Lotti non esauriti fino ad un massimo di ulteriori **6 (sei)** mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A.

3. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il quantitativo massimo per ciascun lotto oggetto dei singoli appalti specifici, fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo spendibile, ai sensi dell'art. 106, co. 1 e co. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. Nel periodo di tempo di validità dell'Appalto Specifico (cioè dalla data di attivazione alla data di scadenza), le Amministrazioni potranno emettere Ordinativi di Fornitura.

5. Nell'arco della durata SCR Piemonte S.p.A. si riserva di effettuare un nuovo Appalto Specifico, per gli stessi prodotti già aggiudicati in caso di:

- disponibilità sul mercato di un ulteriore prodotto corrispondente (equivalente e/o biosimilare e/o copia) con nuovo prezzo ex-factory più basso di quello di aggiudicazione.
- In tal caso, nelle more dell'espletamento di un nuovo appalto specifico, il fornitore dovrà adeguare le condizioni di fornitura

ad una quotazione non superiore a quella del farmaco  
equivalente e/o biosimilare e/o copia con il prezzo ex-factory  
più basso negoziato con AIFA, tenendo conto anche di  
eventuali sconti confidenziali;

Il fornitore sarà tenuto a ridurre il prezzo a partire dal quinto giorno  
successivo alla formale comunicazione di S.C.R. Piemonte S.p.A.

- Nuova equivalenza AIFA;
- Indicazioni nazionali / regionali.

6. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva di effettuare una eventuale  
rinegoziazione, dopo non meno di 12 mesi, in caso di segnalazione di  
registrazione e disponibilità di un ulteriore prodotto equivalente e/o  
biosimilare e/o copia, non avente prezzo ex factory inferiore a quello di  
aggiudicazione.

7. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del prodotto ed i servizi connessi di  
cui al Capitolato Tecnico per tutta la durata dell'Appalto Specifico.

## **ART. 2 – GARANZIE**

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha  
presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla  
legge, così come indicato alla lettera d) delle premesse. In merito allo  
svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto  
dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione  
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,  
comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima

entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte S.p.A. La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dal Accordo Quadro e dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.

3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 12, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera per tutta la durata dell'Appalto Specifico e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al

20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R.-Piemonte S.p.A.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro nei confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

### **ART. 3 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Con la stipula dell'Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne S.C.R. Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3. Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi

nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura pena la risoluzione dell'Accordo Quadro stesso.

4. Infatti, resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e per S.C.R. Piemonte S.p.A. e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Accordo Quadro ed ogni singolo Contratto di Fornitura si risolveranno di diritto.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla già menzionata polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

#### **ART. 4 - SUBAPPALTO**

1. *[da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta]* Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

[ovvero]

1. *[da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta]* Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto le seguenti prestazioni,



2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

#### **ART. 5 - REFERENTI DELLA FORNITURA**

1. Il Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione del presente Accordo quadro, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. Il Fornitore ha nominato, altresì, il Collaboratore Scientifico che ha il compito di fornire, anche presso le sedi di ciascun Ente, tutte le eventuali informazioni di carattere tecnico relative al prodotto offerto, nonché gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di natura tecnico-logistica provenienti dagli Enti o da S.C.R. Piemonte S.p.A.

#### **ART. 6 - RICHIAMO ALL'ACCORDO QUADRO**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente atto aggiuntivo restano pienamente valide ed efficaci, come fossero qui trascritte integralmente, tutte le condizioni previste nell'Accordo Quadro sottoscritto in data XX/XX/XX

#### **ALLEGATO: Allegato XX Tabella di aggiudicazione Lotto/i**

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

IL FORNITORE

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.*

*28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.*

\* \* \* \* \*

SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO